



## Circolare Informativa n. 7/2020

**“Principali Misure urgenti previste nel D.L Cura-Italia del 17.03.2020, connesse all’Emergenza epidemiologica da COVID-19”**

Gent.mo Associato,

Si riportano nella tabella sottostante le principali misure a sostegno dell’economia, imprese, lavoratori e famiglie, contenute nel Decreto "Cura Italia", approvato dal Consiglio dei Ministri e di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

DECRETO CURA ITALIA: SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE	
<b>Misure a sostegno di lavoratori, aziende e famiglie</b>	
<b>Cassa Integrazione in deroga</b>	<p>Estensione della Cassa Integrazione in deroga all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.</p> <p>I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'Emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga, utilizzando la causale di nuova istituzione “COVID-19”, per la durata massima di 9 settimane (<b><u>Per l’attuazione di questa misura sarà necessario attendere il recepimento da parte della Regione Sicilia</u></b>)</p>
<b>Trattamento Ord. di Integr. Salariale e Assegno ordinario</b>	<p>La possibilità di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con causale di nuova istituzione “Emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.</p>
<b>Partite IVA</b>	<p>Indennizzo di € 600,00 per il mese di marzo, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA, soggetti non</p>



	<p>titolari di reddito da pensione o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria diversa da INPS .</p> <p>L'indennizzo è rivolto a: professionisti non iscritti agli ordini professionali, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli <b><u>(le istruzioni operative per l'accesso al beneficio saranno rese note con successivi provvedimenti da parte degli enti competenti)</u></b></p>
<b>Premio ai lavoratori</b>	Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a € 40.000 che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in Smart Working) viene riconosciuto un premio di € 100,00 non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati).
<b>Fondo per il reddito di ultima istanza</b>	Istituzione di un fondo residuale, con una dotazione di € 300.000.000, per coprire tutti i lavoratori autonomi esclusi dall'indennizzo di € 600,00, compresi i professionisti iscritti agli ordini professionali.
<b>Quarantena</b>	Prevista l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in "quarantena" o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato.
<b>Congedo parentale e voucher baby-sitting</b>	<p>Possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi, al 50% del trattamento retributivo.</p> <p>In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di € 600,00, aumentato a € 1.000,00 per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e le Forze dell'ordine.</p>
<b>Permessi per l'assistenza ai parenti disabili gravi</b>	In caso di handicap grave, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (art. 33, c. 3, L. 104/92) è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate.

<b>Sanificazione e sicurezza sul lavoro</b>	<p>Per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d'imposta, nonché contributi, attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.</p>
<b>Misure di natura fiscale</b>	
<b>Sospensione versamenti</b>	<p>Sospensione, senza limiti di fatturato, <b><u>per i settori maggiormente colpiti</u></b>, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per <b><u>i mesi di marzo e aprile 2020</u></b>, insieme ai versamenti IVA.</p> <p>I settori interessati sono: turistico-alberghiero, bar-gelaterie-pub-ristoranti-pizzerie, termale, trasporti merci e passeggeri, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), ricevitorie, sale giochi e centri scommesse, settore socio-assistenziale non residenziale per anziani e disabili.</p> <p>I versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, potranno essere versati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>
<b>Sospensione adempimenti</b>	<p>Sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti con scadenza originaria nel periodo dal 08 marzo al 31 maggio 2020.</p>
<b>Differimento e sospensione scadenze versamenti</b>	<p>Per le <b><u>imprese con fatturato SUPERIORE a € 2.000.000</u></b>, non rientranti nei settori maggiormente colpiti, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, <b><u>dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo</u></b>.</p> <p>Per le <b><u>imprese con fatturato INFERIORE a € 2.000.000</u></b>, non rientranti nei settori maggiormente colpiti, il termine per i versamenti <u>con scadenza dal 8 marzo al 31 marzo</u>, dovuti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed</p>

	<p>assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, <b><u>sono posticipati al 31 maggio 2020 in un'unica soluzione, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020</u></b></p>
<p><b>Attività controllo Agenzia delle Entrate</b></p>	<p><b><u>Sospensione fino al 31 maggio 2020</u></b> dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate.</p>
<p><b>Sospensione cartelle esattoriali e avvisi di accertamento e addebito</b></p>	<p><b><u>Differimento al 30 giugno 2020</u></b> dei termini di pagamento di tutte le entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito in scadenza nel periodo dal 08 marzo al 31 maggio 2020.</p> <p><b><u>Differimento al 31 maggio 2020</u></b> della rata in scadenza il 28 febbraio per <u>rottamazione-ter</u> e rata in scadenza il 31 marzo per <u>saldo e stralcio</u> .</p> <p><b><u>Sospensione fino al 31 maggio</u></b> delle attività di notifica nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi</p>
<p><b>Credito d'imposta negozi e botteghe</b></p>	<p>A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 <b><u>(le istruzioni operative per l'accesso al beneficio saranno rese note con successivi provvedimenti da parte degli enti competenti)</u></b>.</p>
<p><b>Sospensione PRESTITI AZIENDALI E LEASING</b></p>	<p>Per i mutui ed altri finanziamenti rateali è sospeso il pagamento delle rate in scadenza sino al 30 settembre 2020. <b><u>La disposizione non è automatica ma dovrà essere richiesta e comunicata all'istituto di credito (art.56)</u></b></p>
<p><b>Sostegno della liquidità delle imprese</b></p>	<p>Concessione a titolo gratuito delle garanzie per l'accesso ai finanziamenti delle piccole e medie imprese (art. 49)</p>
<p><b>Sostegno finanziario delle imprese</b></p>	<p>Non possono essere revocate le scoperture in c/c e le anticipazioni su fatture fino al 30 settembre 2020 La disposizione non è automatica ma dovrà essere richiesta e comunicata all'istituto di credito (art.56)</p>

<b>Finanziamenti alle imprese</b>	Concessione di prestiti per liquidità da parte delle Banche con garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa. I soggetti beneficiari, le modalità e le condizioni <b><u>saranno determinate successivamente</u></b> con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (art.57).
<b>Sospensione mutuo prima casa</b>	Estensione per nove mesi ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertificano di aver registrato un calo di fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019, all'accesso ai benefici del Fondo solidarietà mutui prima casa (art.54);
<b>NOTE</b>	ALLO STATO ATTUALE RIMANGONO ESCLUSE DAI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DI CUI SOPRA TUTTI I VERSAMENTI RELATIVI AGLI AVVISI BONARI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ED I VERSAMENTI RATEALI DELLE DILAZIONI ESATTORIALI ORDINARIE. <b><u>(E' GIA' STATO SEGNALATO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI LA SOPRA MENZIONATA DIMENTICANZA)</u></b>

Per quanto non espressamente osservato nella presente circolare, ci riserviamo di approfondire personalmente e con confronto diretto le tematiche di Vs specifico interesse.

Sperando di essere stati esaustivi e aver fatto cosa gradita, ribadiamo il nostro impegno al fine di renderLa edotta costantemente dell'evoluzione dei fatti e l'occasione è sempre gradita per porgere i nostri più cordiali saluti

Per CIDEK  
*Avvocato*  
*Rossana Ferraro*